



Ministero della Giustizia

Dipartimento per gli Affari di Giustizia

Direzione Generale della Giustizia Penale

Via Arenula, 70 – 00186 Roma – Tel 06-68852130/2295 - fax 06-68897359



m_dg.DAG.19/01/2016.0009776.U

Ai Sigg. Presidenti di Corte di Appello - Loro sedi
p.c. al Sig. Presidente della Corte di Cassazione
p.c. al Sig. Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione
p.c. ai Sigg. Procuratori Generali presso le Corti di Appello – Loro sedi

OGGETTO: Misure cautelari personali, nuova rilevazione statistica (art. 15 L. 47/2015).

La legge n. 47 del 16 aprile 2015 ha introdotto significative modifiche al codice di procedura penale in materia di misure cautelari personali.

La legge ha approfondito e sistematizzato una linea riformatrice recentemente segnata da interventi diretti a conferire effettività all'uso residuale della custodia cautelare carceraria, incidendo sulle condizioni edittali di applicabilità della misura e sui criteri di scelta della stessa. Tra questi interventi, meritano di essere segnalati l'innalzamento a cinque anni del limite edittale che consente l'applicazione della misura custodiale carceraria (art. 280 c.p.p., riformato dall'art. 1 del d.l. 1° luglio 2013, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 94); la preclusione della più afflittiva misura cautelare, quando sia pronosticabile l'irrogazione, all'esito del giudizio, di una pena non superiore ai tre anni (art. 275, c. 2-bis, novellato dall'art. 8, c. 1 del d.l. 26 giugno 2014, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 117); l'incoraggiamento della prescrizione di mezzi elettronici o altri strumenti tecnici di controllo, operata al fine di ampliare il ricorso agli arresti domiciliari in luogo della più afflittiva misura carceraria (art. 275-bis c.p.p., novellato dall'art. 1 c. 1 lett. a) del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 10).

La nuova legge è intervenuta, da un lato, a risolvere aporie determinate dai più recenti interventi di riforma [per esempio, raccordando i testi degli artt. 274, lett. c) e 280 c.p.p. in tema di sottrazione del delitto di finanziamento illecito dei partiti alla nuova soglia edittale prevista per l'applicazione della misura cautelare carceraria]; dall'altro, superando la prospettiva della pura de-carcerizzazione, ha rivisitato i presupposti funzionali della limitazione di libertà *ante iudicium*, gli oneri motivazionali del giudice e la natura del rimedio impugnatorio *de libertate*.

Il catalogo dei *pericula libertatis* si è arricchito di un requisito di *attualità*, che oggi deve connotare, non soltanto la prognosi di inquinamento probatorio e di fuga, ma anche il pericolo di recidiva, in un contesto che esplicitamente vieta di fondare la valutazione di quest'ultimo sulla sola gravità astratta del delitto indiziato (vedi il riformato art. 274, lett. c) c.p.p.).

Il repertorio delle alternative al "*carcere cautelare*" si è ampliato, attraverso la previsione della possibilità di applicare, anche in fase genetica, un cumulo di misure coercitive non detentive ovvero di misure coercitive e interdittive, possibilità in precedenza confinata ai casi di trasgressione delle prescrizioni (art. 276 c.p.p.) e di scarcerazione per decorrenza dei termini (art. 307, c. 1-*bis* c.p.p.).

Sulla stessa linea di intervento si colloca la riforma del regime applicativo delle misure interdittive, in relazione alle quali si è agito sui due aspetti individuati dal legislatore come quelli maggiormente responsabili della loro scarsa applicazione:

- l'interrogatorio preventivo previsto per la misura della sospensione dall'esercizio di un pubblico ufficio o servizio (art. 289 c.p.p.), del quale la nuova legge delimita l'applicazione al solo caso nel quale la misura interdittiva sia stata richiesta dal P.M., escludendola invece quando sia il giudice a ritenere di applicare l'interdizione in luogo del presidio più invasivo richiesto dall'organo requirente;
- la durata, non più determinata entro i ristretti confini previsti dalla normativa precedente, ma ampliata, per tutte le misure interdittive e per qualsiasi delitto presupposto, fino a un massimo di dodici mesi, rinnovabili per la stessa durata in caso di emersione di esigenze di tutela della prova.

Significativamente inciso è anche il sistema della valutazione del quadro indiziario, dei *pericula libertatis* e degli elementi di interesse difensivo, attraverso la previsione di un canone di autonoma valutazione giurisdizionale (art. 292, c. 2, lett. c) e *c-bis*), c.p.p., sanzionato con la previsione di un correlato potere di annullamento da parte del Tribunale del riesame (novellato art. 309, c. 9, c.p.p.). La previsione, assecondando una linea recentemente emersa nella giurisprudenza della Corte di cassazione (Cass., VI, n. 12032/14, Cass., VI, n. 25631/12; Cass., II, n. 25513/12), tende a conferire maggiore effettività a un vizio motivazionale che, per il passato, poteva ritenersi ovviabile dal Tribunale del riesame, attraverso l'esercizio dei poteri di integrazione conferiti dallo stesso art. 309, c. 9.

Per altro verso, la funzione garantistica della motivazione del provvedimento restrittivo, in punto di *extrema ratio*, è esaltata dall'espressa previsione dell'onere di dar conto della scelta compiuta in favore della più afflittiva misura custodiale, in luogo di quella degli arresti domiciliari "con braccialetto elettronico" (art. 275, c. 3-*bis* c.p.p.) e attraverso l'abolizione di alcuni automatismi che rischiavano di penalizzare la dimensione *concreta* della valutazione di necessità del presidio cautelare.

In tal senso deve leggersi, non soltanto la ricezione legislativa delle numerose pronunce della Corte costituzionale che hanno progressivamente ridotto gli spazi applicativi della presunzione *assoluta* di adeguatezza della custodia carceraria (circoscritta dalla legge n. 47/2015 alle sole fattispecie di cui agli artt. 416-*bis*, 270 e 270-*bis* c.p.), ma anche l'intervento operato sulle norme dedicate all'inasprimento delle misure in caso di trasgressione (art. 276, c. 1-*ter* e 284, c. 5, c.p.p.), dove si restituisce al giudice il potere di valutare l'entità della trasgressione che, laddove risulti *lieve*, potrà non comportare la sostituzione degli arresti domiciliari con la misura carceraria.

Non meno rilevanti sono gli interventi diretti a contemperare, nel contesto della disciplina delle impugnazioni cautelari, l'esigenza di certezza e speditezza dei tempi di definizione del riesame con la necessità di un controllo effettivo del provvedimento genetico, controllo che l'ossequio dei termini procedurali fissati a pena d'inefficacia della misura potrebbe non garantire, almeno quando si tratti di misure, particolarmente complesse per il numero dei soggetti interessati o per la quantità e la qualità delle contestazioni formulate.

La nuova disciplina combina pertanto la previsione di termini perentori per il deposito della motivazione dell'ordinanza del Tribunale investito in sede di riesame (30 giorni prorogabili fino a 45), con il conferimento all'indiziato, "*se vi siano giustificati motivi*", del potere di chiedere il differimento dell'udienza e dei termini per la decisione (art. 309, c. 9-bis c.p.p.).

Allo scopo di monitorare la ricaduta delle indicate innovazioni, l'art. 15 della legge in parola istituisce in capo al Governo l'obbligo di predisporre, entro il 31 gennaio di ogni anno, una relazione alle Camere "*contenente dati, rilevazioni e statistiche relativi all'applicazione nell'anno precedente, delle misure cautelari personali, distinte per tipologie, con l'indicazione dell'esito dei relativi procedimenti, ove conclusi.*"

Si pregano pertanto le SS.LL. di portare la presente nota a conoscenza dei Presidenti dei Tribunali del relativo distretto, invitandoli a trasmettere i dati inoltrando in formato *excel* i risultati delle *query* appositamente predisposte dalla Direzione Generale per i Sistemi Informativi Automatizzati.

Le **query sono presenti su SIRIS:**

- Per il GIP, Cartella: LayerSicp\Gip Gup\Richieste da Uffici Esterni\Ministero

Query:

(SGP29) - Misure Cautelari Personale emesse in un intervallo di tempo

(SGP30) - Procedimenti definiti aventi almeno una misura cautelare personale emessa in un periodo

- Per il Dibattimento, Cartella: LayerSicp\DIB\Richieste da Uffici Esterni\Ministero

Query:

(SDB36) - Misure Cautelari Personale emesse in un intervallo di tempo

(SDB37) - Procedimenti definiti aventi almeno una misura cautelare personale emessa in un periodo.


I dati non compresi sui database distrettuali di *SICP* saranno da **integrare** con la compilazione del prospetto allegato, servendosi del sistema precedentemente in uso (*Rege 2.2.*).

Il tutto dovrà essere inoltrato **entro e non oltre il 20 gennaio di ogni anno al seguente indirizzo** biblioteca.aapp.min@giustizia.it.

Si sottolinea altresì che, tenuto conto dei tempi ristretti concessi per questa prima rilevazione (dedicata ai dati relativi a tutto l'anno 2015), la scadenza maturerà quando saranno decorsi 20 giorni dal ricevimento della presente circolare.

Al fine di consentire una più approfondita analisi delle ricedute e dei nuclei problematici rilevati dalla prassi nell'applicazione delle nuove disposizioni, sarà particolarmente apprezzata la trasmissione in copia, da parte delle Autorità giudiziarie, di provvedimenti ostensibili che presentino profili di interesse ai fini dell'indicazione di *best practices* e/o dell'enucleazione di nodi problematici necessitanti di nuovi interventi normativi.

Roma, 9 GEN. 2016

Il Direttore Generale
Roberto Piccirillo


MISURE CAUTELARI PERSONALI (L. 47/2015) - Anno 2015 (n.b.: riportare solo i dati non compresi sul SICP)

TRIBUNALE	MISURE (libro IV capo II, Codice di Procedura Penale)							
	art. 281 Divieto espatrio	art. 282 Obbligo presentazione Polizia Giudiz.	art. 282 bis Allontanamento dalla casa familiare	art. 283 Divieto e obbligo dimora	art. 284 Arresti domiciliari	art. 285 Custodia cautelare in carcere	art. 286 Custodia cautelare in luogo di cura	art. 286 bis Ricovero struttura Servizio sanitario
DI _____								
Numero totale misure cautelari emesse nell'anno								

PROCEDIMENTI ISCRITTI NELL'ANNO									
Procedimenti con misure cautelari									
Procedimenti con sentenza di condanna definitiva									
Procedimenti con sentenza di condanna non definitiva									
Proced. con condanna definitiva con sospens. condiz. della pena									
Proced. con condanna non defn. con sospens. condiz. della pena									
Procedimenti con sentenza definitiva di assoluzione									
Procedimenti con sentenza non definitiva di assoluzione									
Procedimenti con sentenza definitiva per altro									
Procedimenti con sentenza non definitiva per altro									

PROCEDIMENTI ISCRITTI IN ANNI PRECEDENTI									
Procedimenti con misure cautelari									
Procedimenti con sentenza di condanna definitiva									
Procedimenti con sentenza di condanna non definitiva									
Proced. con condanna definitiva con sospens. condiz. della pena									
Proced. con condanna non defn. con sospens. condiz. della pena									
Procedimenti con sentenza definitiva di assoluzione									
Procedimenti con sentenza non definitiva di assoluzione									
Procedimenti con sentenza definitiva per altro									
Procedimenti con sentenza non definitiva per altro									

NOTE

Nominativo e recapiti (e-mail, telefonico) del compilatore

AVVERTENZE: Nella prima riga va riportato il totale delle misure cautelari emesse nell'anno a prescindere dal numero dei provvedimenti. Dalla seconda riga fino alla decima si richiede il totale del numero dei provvedimenti iscritti nell'anno ove è stata emessa una misura cautelare (sempre nell'anno considerato). Dalla undicesima riga in poi ai fini del conteggio considerare solo i provvedimenti iscritti in anni precedenti con provvedimenti la cui data di emissione ricada nell'anno considerato. In caso di sentenza mista prevale la condanna. Nelle sentenze di assoluzioni vanno riportati tutti i provvedimenti di natura assolutoria emessi.